

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER  
L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO ADIBITO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO  
DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) VIA GARIBALDI 72**

**IL RESPONSABILE**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/11/2023, con la quale è stato espresso indirizzo favorevole in merito all'indizione di un avviso pubblico, volto ad acquisire candidature per l'assegnazione in concessione di un'area pubblica sita in Via Garibaldi 72 e identificata catastalmente al foglio 18 mappale 3797 e porzione di area demaniale catastalmente definita "Strada Porta Cento", ai fini dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 60 del 29/11/2023 ad oggetto "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO ADIBITO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) VIA GARIBALDI 72 – APPROVAZIONE AVVISO E SUOI ALLEGATI" con la quale viene approvato il presente avviso ed i relativi allegati;

Richiamati:

- l'art. 16 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» (cd. Direttiva Bolkenstein), che:
  - al comma 1 prevede che "nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi";
  - al comma 4 prevede che "nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorchè giustificati da particolari legami con il primo";
- l'Accordo sancito in data 16/07/2015 ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 281/97 dalla Conferenza Unificata, al fine, tra l'altro, di uniformare i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica ed il documento unitario approvato il 24 marzo 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che al punto 1) prevede una durata massima delle concessioni pari a 12 anni;
- il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale ex lege 160/2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 31/03/2021 e aggiornato con Delibera di C.C. n° 43 del 28/11/2023;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## **RENDE NOTO**

che il Comune di Pieve di Cento intende assegnare in concessione per dodici anni un'area pubblica per l'installazione di un chiosco per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Comune di Pieve di Cento (BO), in via Garibaldi 72;

## **INVITA**

I soggetti interessati a presentare domanda per l'assegnazione della concessione di suolo pubblico, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità di seguito indicate:

### **1. OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE**

La concessione ha per oggetto un'area del patrimonio indisponibile comunale identificata catastalmente al foglio 18 mappale 3797 e una porzione di area demaniale catastalmente definita "Strada Porta Cento", nella misura di mq 150,00, come indicata nella planimetria allegata sub A), per l'installazione di un chiosco delle dimensioni massime lorde di 56 mq, oltre a 87 mq di pergole/pensiline per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Attualmente nell'area identificata è già installato un chiosco di proprietà del precedente concessionario.

L'area inizialmente assegnata in concessione, potrà essere ampliata per consentire una porzione pertinenziale destinata alla collocazione di tavoli e sedute (Dehor di tipo A) nel rispetto del Regolamento Comunale sui Dehors approvato con D.C.C. n°28 del 22/07/2020, previa specifica ulteriore concessione di suolo pubblico. L'area utilizzata dovrà essere attigua al chiosco, non deve interferire con i percorsi pedonali e ciclabili e attigua viabilità.

Gli obiettivi che il Comune intende perseguire sono:

- a) aumentare la fruibilità e le occasioni di aggregazione presso l'area individuata dotandola di specifici servizi;
- b) garantire il decoro urbano, la qualità dei manufatti e del loro inserimento architettonico;
- c) garantire la corretta armonizzazione dell'attività con il contesto circostante sotto tutti i profili funzionali.

L'assegnazione in concessione di suolo pubblico dell'area è finalizzata alla costruzione e gestione del chiosco e comporta l'utilizzo, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la custodia della relativa area, del chiosco e delle attrezzature presenti.

Il concessionario si dovrà fare carico di tutti i tributi ed eventuali oneri inerenti la gestione dell'area.

L'intervento del Comune di Pieve di Cento si limita alla concessione del terreno, pertanto non compete ad esso l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali obbligatorie concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza, occorrenti per l'utilizzo ai fini imprenditoriali dell'area da parte dell'aggiudicatario. Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, che dovrà provvedervi a proprie cure e spese.

Il concessionario dovrà garantire un'apertura minima dell'attività per non meno di 210 (duecentodieci) giorni nel corso di ogni anno.

## **2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha durata di 12 (dodici) anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione stessa. È escluso il rinnovo.

## **3. NATURA DELLA CONCESSIONE**

L'assegnazione è effettuata a mezzo di concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni essenziali per la concessione dell'immobile sono disposte unilateralmente dall'amministrazione. In particolare, la concessione è costituita nella forma della concessione-convenzione al fine di precisare e concordare col concessionario aspetti operativi e di dettaglio.

## **4. CANONE ANNUO A BASE D'ASTA**

Il canone annuo a base d'asta della concessione è corrispondente ad € 8.305,00 € (ottomilatrecentocinque euro/00), pari all'importo dovuto del canone unico patrimoniale.

## **5. ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE**

In caso di assegnazione della concessione a soggetto diverso dal proprietario del manufatto attualmente presente nell'area, il nuovo assegnatario potrà accordarsi con la proprietà per acquisire la disponibilità del manufatto (a titolo di proprietà, locazione o comodato), al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Decorso inutilmente il termine di trenta (30) giorni dalla data di assegnazione senza che vi sia un accordo e la formalizzazione della cessione della disponibilità (a titolo di proprietà, locazione o comodato) tra concessionario uscente e nuovo concessionario, oppure a seguito di esplicita dichiarazione di mancato interesse da parte del nuovo assegnatario:

- il Comune disporrà il ripristino dell'area a totale carico del proprietario del manufatto, da eseguirsi entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica della stessa;
- il nuovo assegnatario della concessione, di conseguenza, dovrà richiedere il titolo edilizio per la realizzazione di nuovo manufatto, volto allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sia in caso di assegnazione della concessione al concessionario uscente, sia in caso di assegnazione a soggetto diverso, l'assegnatario è tenuto rispettare quanto previsto dalla vigenti normative, disposizioni e dal Regolamento d'igiene, sanità pubblica e veterinaria di Pieve di Cento, testo integrato Del. CC n. 54 del 29/09/2006;

In caso di realizzazione di nuovo manufatto lo stesso non potrà superare l'altezza dei fronti di ml 3,00 o l'altezza di colmo di ml 4,00. La linea di gronda non dovrà essere inferiore a 2,50 mt dal suolo al fine di non interferire con il transito ciclo-pedonale.

Devono essere comunque rispettate le caratteristiche di Chiosco così come definite nell'Appendice n°4 del R.U.E. comunale vigente.

Il nuovo chiosco non potrà eccedere la superficie londa massima di 56 mq. Potranno essere realizzate pensiline o pergole per una superficie massima di mq 87,00, da realizzarsi comunque all'interno dell'area oggetto di concessione.

La valutazione del nuovo progetto sarà sottoposta alla Commissione per la qualità architettonica e paesaggistica.

## **6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE**

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione:

- le persone fisiche, purché maggiorenni il giorno di presentazione della domanda;
- le ditte individuali;
- le società di persone - escluse quelle di fatto - le società di capitale e cooperative regolarmente costituite.

Nel caso di imprenditori individuali, artigiani, società o cooperative, i requisiti professionali di cui al punto precedente devono essere posseduti dal legale rappresentante/titolare o da un delegato.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni del Nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023)

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:

- i requisiti professionali devono essere posseduti da un delegato/legale rappresentante;
- i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i componenti;

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Nuovo Codice dei contratti o che siano sottoposti a misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 co. 16-ter, del D.lgs. 2001 n. 165/2001.

Sono esclusi gli operatori che abbiano debiti pregressi nei confronti del Comune di Pieve di Cento.

### **Requisiti di idoneità professionale:**

1. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
2. possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 della L.R. n. 14/2003 e dall'art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, modificati dal D.lgs. 6 agosto 2012, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## **7. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il criterio per l'assegnazione della concessione è quello riconducibile alla c.d. "offerta economicamente più vantaggiosa", in base ai seguenti criteri e punteggi:

1. **Offerta economica** più alta rispetto all'importo del canone annuale a base di gara, corrispondente ad € 8.305,00 € (ottomilatrecentocinque euro/00)

Non sono ammesse offerte a ribasso.

PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE = **punti 30**

Offerta più alta = **punti 30**

Il punteggio delle altre offerte (PAO) viene calcolato come segue:

PAO = 30 x importo offerta da valutare/importo offerta più alta

2. **Offerta tecnica:** PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE = **70 PUNTI** suddivisi come segue:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE
<b>a) - ANZIANITA' DI ESERCIZIO DI IMPRESA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, comprovata dall'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese quale impresa attiva per la medesima attività per la quale è presentata domanda di selezione</b>	<b>15</b> Ai fini del calcolo del punteggio attribuibile a ciascun partecipante alla selezione, in relazione alla maggiore anzianità acquisita nell'esercizio dell'attività, si ritiene opportuno individuare come termine temporale di riferimento univoco la data del 31/12/2022 (sono valutati soltanto gli anni interi di anzianità). (1 punto per ogni anno completo di anzianità, fino a un massimo di 15 punti)
<b>b) QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' (operatori economici che abbiano gestito "botteghe storiche" con merceologie analoghe all'esistente attività di gelateria)</b>	<b>5</b> Il punteggio verrà assegnato in proporzione lineare alla durata dell'esercizio della Bottega storica, attribuendo il punteggio massimo all'offerta che ha maturato la gestione più lunga.
<b>c) - TIPOLOGIA DEL PRODOTTO OFFERTO (valorizzazione della <u>produzione artigianale propria</u> e <u>in loco</u> di gelati, in considerazione che l'attività preesistente è stata qualificata come "Bottega storica di gelateria")</b>	<b>10</b> Il punteggio verrà assegnato in proporzione lineare in base alla varietà di gelati artigianali offerti, attribuendo il punteggio massimo a chi offrirà il maggior numero di gusti di gelato prodotti artigianalmente sul posto.

<b>d) - RIQUALIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA ESTERNA</b> ( <i>impegno del concessionario a installare nell'area in concessione e/o in spazi pertinenziali autorizzati, attrezzature per attività ludico-ricreative; impegno del concessionario ad eseguire interventi o attività atte al mantenimento del maggior decoro dell'area e alla custodia dell'area in concessione, come ad esempio impianto di videosorveglianza locale</i> )	<b>20</b>
	<p>Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- originalità delle proposte;</li> <li>- concretezza e realizzabilità delle proposte;</li> <li>- entità dell'impegno assunto</li> </ul>
<b>e) - PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, INIZIATIVE, EVENTI etc. anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale</b>	<b>10</b>
	<p>Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- originalità delle proposte;</li> <li>- concretezza e realizzabilità delle proposte;</li> <li>- entità dell'impegno assunto</li> </ul>
<b>f) - ESTENSIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI APERTURA DEL SERVIZIO</b>	<b>10</b>
	<p>Il punteggio verrà assegnato in proporzione lineare all'estensione dell'orario, attribuendo il punteggio massimo all'offerta che ha l'orario di apertura più lungo.</p>
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNAVILE AL CONCORRENTE</b>	<b>70</b>

## 8. MODALITA' DELL'ISTRUTTORIA E GRADUATORIE

Una Commissione tecnica, composta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni del Comune, dal Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Protezione civile del Comune e dal Responsabile dello Sportello SUAP dell'Unione Reno Galliera, provvederà a valutare le domande e le offerte pervenute ed i progetti ivi contenuti ed a predisporre la relativa graduatoria.

La selezione è ritenuta valida anche in presenza di un solo offerente.

La Commissione analizzerà dapprima i requisiti di accesso e successivamente procederà con la valutazione delle istanze.

La Commissione redigerà un verbale finalizzato a determinare la graduatoria provvisoria, attribuendo alle istanze pervenute un punteggio in centesimi.

In caso di offerte uguali l'Ente procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827 del 1924.

Il Comune si pronuncia entro i successivi 30 (trenta) giorni, pubblicando quindi la graduatoria definitiva, approvata con apposita determina dirigenziale.

La graduatoria finale verrà sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del comune di Pieve di Cento.

## **9. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il bando sarà pubblicato dal 30/11/2023 al 30/12/2023 all'Albo Pretorio, nel portale del SUAP e sul sito internet: [www.comune.pievedicento.bo.it](http://www.comune.pievedicento.bo.it) nell'area Amministrazione trasparente alla sezione "Bandi di Gara e contratti".

La domanda per l'assegnazione oggetto della presente selezione dovrà pervenire all'Ufficio URP, presso il Comune di Pieve di Cento (BO), P.zza Andrea Costa 17, entro le ore 11:30 del giorno 30/12/2023, mediante consegna a mano o a mezzo posta, del plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura.

In caso di spedizione postale, farà fede la data di ricezione del plico da parte dell'Ufficio URP (Ufficio preposto).

Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno escluse.

Il plico deve contenere, oltre all'indicazione del mittente, il suo indirizzo, recapito e indirizzo di posta elettronica, la seguente dicitura:

"AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO ADIBITO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) VIA GARIBALDI 72".

Il plico, con l'indicazione esterna del mittente, dovrà contenere, al suo interno, 3 (tre) buste chiuse, riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

- busta A: Documentazione amministrativa
- busta B: Offerta tecnica
- busta C: Offerta economica

Ciascuna busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dalla persona fisica offerente o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante o dal suo procuratore.

Le buste dovranno contenere rispettivamente:

**Busta A) "Documentazione amministrativa":** deve contenere obbligatoriamente:

- Istanza di partecipazione, si veda il modello predisposto dall'Amministrazione di cui all'Allegato B), in lingua italiana, datata e a pena di esclusione, sottoscritta dall'offerente corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità, con la quale si dichiara tutto quanto previsto nel modello predisposto dall'Amministrazione di cui all'Allegato B).
- Attestato di visita dei luoghi rilasciato dai tecnici del Comune a seguito del sopralluogo ed obbligatoriamente sottoscritto dal soggetto interessato che lo ha

eseguito. Detto attestato dovrà essere allegato alla documentazione di gara. L'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti del Settore Lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni.

**Busta B) “Offerta tecnica”:** deve contenere documenti, dichiarazioni o progetti, volti all'attribuzione del punteggio come indicato al paragrafo 7 del presente bando.

Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri di cui al punto 7 del presente avviso e comunque per un massimo di 4 facciate A4.

Tutti i documenti presentati dovranno essere datati e sottoscritti con firma leggibili dell'offerente o dal suo rappresentante legale, dal suo procuratore o mandatario.

**Busta C) “Offerta economica”:** deve contenere l'Offerta Economica che dovrà essere presentata sul Modello di cui all'Allegato C) al presente Bando, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente, o dal suo rappresentante legale, dal suo procuratore o mandatario. In caso di partecipazione congiunta, a pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che resteranno solidalmente obbligati e dovranno singolarmente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

E' necessario indicare in cifre e lettere il canone annuale offerto, recante in calce la sottoscrizione dell'offerente.

Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o in diminuzione, indeterminate o condizionate.

In caso di difformità tra quanto offerto in cifre e quanto offerto in lettere, prevarrà quanto più conveniente per il concedente.

All'interno della busta in oggetto non devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni atte a comprovare l'ammissibilità.

## **10. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

E' previsto sopralluogo obbligatorio preventivo alla formulazione dell'offerta relativamente alle aree oggetto del presente avviso.

I concorrenti devono inoltrare richiesta di sopralluogo entro e non oltre il 22/12/2023 al Comune di Pieve di Cento – Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni – previa richiesta via mail ai referenti:

- Erika Bega tel. 051.6862689 - 3297974216 - e-mail: [e.bega@comune.pievedicento.bo.it](mailto:e.bega@comune.pievedicento.bo.it)
- Davide Bassi tel. 051.6862683 - e-mail: [d.bassi@comune.pievedicento.bo.it](mailto:d.bassi@comune.pievedicento.bo.it)

La richiesta via mail deve specificare nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo, l'indirizzo pec/posta elettronica, cui indirizzare la convocazione da parte del Comune. I concorrenti saranno contattati per concordare data e ora del sopralluogo. Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il 22/12/2023.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura in oggetto.

## **11. MOTIVI DI ESCLUSIONE**

L'esclusione della domanda avverrà al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie:

- presentazione della domanda al di fuori del termine;
- presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
- mancata sottoscrizione della domanda;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- omissione, illeggibilità e/o non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- mancanza degli allegati richiesti dal Bando;
- presenza di debiti pregressi nei confronti dell'Ente concedente;
- mancata presentazione dell'offerta economica;
- mancato sopralluogo.

La partecipazione alla gara di cui al presente Bando comporta l'integrale accettazione delle condizioni e delle clausole in esso contenute e la rinuncia a qualsiasi azione volta al riconoscimento di oneri o indennizzi.

La suddetta domanda non vincola l'Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa, nonché l'espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo, di ulteriore procedura di gara.

Resta la facoltà, ai sensi del DPR 445/2000, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte (il Sottoscrittore, nell'ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni mendaci è sottoposto alle sanzioni penali previste dell'art. 76 del citato decreto).

## **12. PAGAMENTO DI CANONI E TRIBUTI LOCALI E IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

Scaduto il termine per la presentazione delle domande e prima dell'apertura delle offerte, verrà accertata la regolarità dell'istante per quanto concerne i pagamenti dovuti al Comune di Pieve di Cento.

In caso venga accertata l'irregolarità dell'istante con riferimento al pagamento del canone unico e/o della tassa rifiuti di competenza Comunale, si procederà alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e, ove il debito non venga sanato nell'arco dei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione, la domanda sarà oggetto di provvedimento di esclusione.

## **13. DEPOSITO CAUZIONALE**

Per l'ammissione al bando di gara, i concorrenti devono eseguire preventivamente, a titolo di garanzia provvisoria, un deposito cauzionale dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00), tramite avviso di pagamento pagoPA. L'avviso di pagamento deve essere richiesto all'Ufficio Tecnico Comunale, al quale occorre fornire nome e cognome del soggetto che presenta l'istanza in oggetto, indirizzo e codice fiscale.

Tale deposito verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione della concessione.

#### **14. STIPULA DELLA CONCESSIONE**

A seguito dell'aggiudicazione, sarà formalizzato apposito contratto di concessione dell'area, della durata di 12 (dodici) anni, da stipulare entro 60 (sessanta) giorni dall'assegnazione dell'area. Qualora il soggetto selezionato non si presenti per la sottoscrizione della concessione, nel giorno e nel luogo all'uopo stabiliti, senza giustificato motivo, il Comune si riserva di procedere alla revoca dell'assegnazione, con trattenimento del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni, salvo quantificazione di ulteriori e maggiori danni.

Diventerà pertanto aggiudicatario della concessione oggetto del presente bando il secondo classificato in graduatoria.

Il deposito cauzionale, versato dall'aggiudicatario della concessione che si impegna a stipulare il relativo contratto entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, viene imputato al canone del primo anno di concessione.

#### **15. GARANZIE RICHIESTE**

Il concessionario, non oltre la data di sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà consegnare idonea polizza fideiussoria, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell'area concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture e ripristino dell'area alla scadenza della concessione nel caso in cui non provveda il concessionario entro i termini di cui al presente bando. La garanzia fideiussoria, del valore pari ad € 10.000,00 (€ diecimila/00) e con rinuncia alle preventiva escusione del concessionario, dovrà essere reintegrata dal concessionario, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della stessa, l'Amministrazione Comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.

L'assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inherente lo svolgimento delle attività ed exonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

Inoltre il concessionario dovrà dotarsi di assicurazione RCT con massimale di almeno Euro 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila/00) e polizza contro il rischio di incendio da trasmettere all'ente al momento della sottoscrizione del contratto.

#### **16. PRESCRIZIONI**

In caso di realizzazione di un nuovo manufatto, il richiedente dovrà dotarsi di idoneo titolo edilizio (permesso di costruire) prima dell'inizio dei lavori.

La struttura ultimata dovrà essere munita di regolare Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità, corredati dalla documentazione catastale aggiornata e dai certificati di conformità degli impianti realizzati sia internamente alla struttura sia nell'area di concessione.

La struttura, volta all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà avere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari volti ad ottenere le autorizzazioni amministrative, il certificato di conformità edilizia e di agibilità.

Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni.

È vietata l'installazione di distributori automatici di bevande, bibite o similari, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

E' inoltre tassativamente vietata, nell'ambito della gestione dell'attività del chiosco, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per trattenimento e gioco (videogiochi) di cui all'art. 110 co. 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) — R.D. n. 773/1931 e successive modifiche.

## **17. CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE**

Sono a completo carico del concessionario:

- il pagamento del canone di concessione;
- la progettazione esecutiva e realizzazione del chiosco, qualora non intenda mantenere quello in essere;
- gli allacciamenti alle utenze (acqua, energia elettrica, gas, fognature, ecc.) ed il pagamento di canoni, utenze e consumi;
- il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- gli oneri connessi al rilascio del permesso di costruire e di tutte le autorizzazioni o titoli necessari allo svolgimento dell'attività;
- il deposito cauzionale di Euro 500,00 (€ cinquecento) di cui al punto 13 del presente bando;
- l'assicurazione RCT con massimale di almeno Euro 1.500.000,00 (€ unmilionecinquecentomila/00) e polizza contro incendio;
- la garanzia fideiussoria, del valore pari ad € 10.000,00 (€ diecimila/00), da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, delle opere pertinenziali e dell'area verde pertinenziale, al fine del loro mantenimento in buono stato di conservazione ed idoneità all'uso per cui sono state realizzate e dotate di tutti i requisiti (edilizi ed impiantistici in primis) sulla cui base era stato rilasciato il relativo certificato di conformità edilizia e agibilità;
- il rispetto delle vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e la garanzia di un periodo minimo di apertura stagionale di 210 (duecentodieci) giorni all'anno, fatti salvi eventi di forza maggiore non imputabili al concessionario;
- la raccolta dei rifiuti direttamente collegabili all'attività commerciale (es. bottiglie,

bicchieri, carte, coppette gelato ecc.) al termine di ogni giornata di apertura nel parco di Porta Cento e comunque nel raggio di 40 metri dal chiosco.

È vietato al concessionario apportare modifiche al manufatto senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare alle persone ed alle proprietà, sia per causa delle opere già eseguite, sia per causa di quelle in corso di esecuzione. Qualora, in conseguenza degli eventuali danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, il concessionario dovrà sostenerle sollevando comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Al termine della concessione, il concessionario uscente non potrà pretendere dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo in quanto di ciò è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e delle condizioni contrattuali.

Qualora la concessione scada o venga revocata ma non venga riassegnata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il ripristino dell'area allo stato primitivo entro il termine di **60** (sessanta) giorni, con rimozione del manufatto, oppure di acquisire al patrimonio del Comune il chiosco e le opere pertinenziali, senza obbligo di pagamento di indennità, risarcimento, ovvero rimborso alcuno. In tal caso tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia in corso di concessione a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie e addizioni si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune, senza obbligo di indennizzo alcuno.

Ove il Comune non sia interessato all'acquisizione e il concessionario uscente non rimuova entro 60 giorni il manufatto ed eventuali altre opere pertinenziali, provvederà il Comune stesso utilizzando la fideiussione depositata dal concessionario.

## **18. ATTIVITA' VIETATE**

E' vietata l'attività di sala da gioco e di sala scommesse di cui alla Legge Regionale 4 luglio 2013 n. 5, i punti di raccolta delle scommesse (corner) di cui al D.L. 4 luglio 2006 n. 223, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110 del R.D. n. 773/1931.

## **19. SUBINGRESSO**

Il contratto di concessione può essere oggetto di subingresso nella titolarità della gestione dopo i primi 3 (tre) anni di attività, alle stesse condizioni, previa comunicazione all'Amministrazione aggiudicataria e previa espressa autorizzazione da parte della stessa.

Nei primi 3 (tre) anni di attività il subingresso è ammesso solo per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario e previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

## **20. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione potrà essere revocata a seguito di provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale, per le seguenti ragioni:

- uso improprio, da parte del concessionario, dell'area concessa;
- disordine o degrado della struttura in essere/realizzata e dell'area limitrofa;
- mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone di concessione e degli oneri accessori e tariffe dovuti;
- omessa manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, delle aree pertinenziali e dell'area pertinenziale;
- grave e ripetuta inosservanza da parte del concessionario di uno o più obblighi inerenti la concessione;
- realizzazione difforme da quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- in caso di subentro, omessa comunicazione dello stesso all'Amministrazione aggiudicataria;
- sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La revoca per le cause sopra elencate avverrà a seguito di preavviso da comunicarsi tramite PEC almeno 3 (tre) mesi prima.

La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco, ripristinando così lo stato dell'area, salvo che, nello stesso termine, non ci sia un nuovo assegnatario che intenda acquisire - a qualsiasi titolo- la disponibilità del manufatto esistente, ovvero salvo diverso accordo con l'Amministrazione aggiudicataria.

Se la revoca avviene dopo la metà della durata della concessione, in alternativa alla rimozione del manufatto da parte del concessionario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire al patrimonio del Comune il chiosco e le opere pertinenziali, senza obbligo di pagamento di indennità, risarcimento, ovvero rimborso alcuno. In tal caso tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia in corso di concessione a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie e addizioni si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune, senza obbligo di indennizzo alcuno.

Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle eventuali maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

## **21. RECESSO**

Il concessionario può recedere dalla concessione dandone preavviso scritto almeno 6 (sei) mesi prima, senza diritto al rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso, il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area, salvo che, nello stesso termine, non ci sia un nuovo assegnatario che intenda acquisire - a qualsiasi titolo - la disponibilità del manufatto esistente, oppure salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Se il recesso avviene dopo la metà della durata della concessione e non vi sono subentranti, in alternativa alla rimozione del manufatto da parte del concessionario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire al patrimonio del Comune il chiosco e le opere pertinenziali, senza obbligo di pagamento di indennità, risarcimento, ovvero rimborso alcuno. In tal caso tutte le

opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia in corso di concessione a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie e addizioni si intenderanno acquisite al patrimonio del Comune, senza obbligo di indennizzo alcuno.

Nessun rimborso o indennizzo può essere vantato a qualsiasi titolo dal concessionario.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il Comune, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: dati giudiziari, di cui all'art.10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dal Comune di Pieve di Cento è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; la loro mancata indicazione può, pertanto, precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati conferiti sono trattati dagli operatori del Comune a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di legge, è di norma 10 (dieci) anni dalla conclusione del contratto, comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi.

L'interessato ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento oppure di revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta al Comune di Pieve di Cento con sede in P.zza Andrea Costa n°17— Pieve di Cento (BO).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati Personalini.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Comune di Pieve di Cento con sede in P.zza Andrea Costa n°17— Pieve di Cento (BO).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al recapito mail: [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it)

## **23. DISPOSIZIONI FINALI**

L'affidamento della concessione dell'area è disciplinata dalle disposizioni del presente avviso pubblico.

L'aggiudicazione in via definitiva è subordinata alla verifica dell'insussistenza di pendenze economiche con il Comune, salvo il caso che le stesse siano già state definite in un piano di rateizzazione approvato ed opportunamente garantito.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Il presente avviso costituisce "lex specialis" della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Lavori Pubblici – Comune di Pieve di Cento ai seguenti numeri telefonici: 051/6862689 – 051/6862683 - e-mail: [e.bega@comune.pievedicento.bo.it](mailto:e.bega@comune.pievedicento.bo.it).

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Pieve di Cento nell'area "Amministrazione trasparente" all'indirizzo:

<https://www.comune.pievedicento.bo.it/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti;>

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di modificare, prorogare o revocare il presente avviso pubblico.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per l'Emilia-Romagna, con sede in via M. D'Azeglio n. 54, 40123 Bologna, entro 30 (trenta) giorni a far data dalla sua pubblicazione.

#### **24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è Ing. Erika Bega - Responsabile Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni del Comune di Pieve di Cento.

#### **25. ELENCO DEGLI ALLEGATI:**

- Allegato A - Planimetria dell'area oggetto di Bando;
- Allegato B - Modello di domanda di partecipazione;
- Allegato C - Offerta economica.

Le istanze, da compilare secondo i modello di cui all'Allegato B), dovranno essere corredate dalla seguente documentazione minima:

1. La pianta del chiosco quotata degli ingombri interni ed esterni in scala adeguata;
2. I prospetti con l'indicazione delle altezze e dei materiali;
3. Il lay-out contenente l'ipotesi di posizionamento del chiosco nell'area indicata dal bando;
4. Relazione descrittiva (max 4 facciate formato A4), articolandola internamente secondo il contenuto dei criteri di cui al punto 7 del presente avviso.